

## **ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO**

L'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

L'art. 6, comma 4, del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

### ***D.M. 10 marzo 1998, allegato X***

#### **ATTIVITA'**

- Industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 5.000 mq;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 dipendenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, aperta al pubblico superiore a 1000 mq;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

#### **ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME DI IDONEITA' TECNICA**

L'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze si tiene esclusivamente presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza.

L'attività di accertamento consiste in:

1. una prova scritta: compilazione di un questionario propedeutico (n. 30 domande in 15 minuti) con risposte del tipo vero/falso e a risposta multipla;
2. una prova orale: verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato una non completa conoscenza;
3. prova pratica: consisterà in una prova obbligatoria di spegnimento con estintori e in alcune prove stabilite dalla Commissione relative alla conoscenza sull'uso di naspi e idranti, di autoprotettori e maschere.